



Regione Lombardia

DECRETO N. 14618

Del 29/09/2023

Identificativo Atto n. 5408

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL GALLO FORCELLO NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 1-PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3-MEDIA VALLE CAMONICA C.A.C. 7-VALLE SABBIA – STAGIONE VENATORIA 2023/2024 - AI SENSI DELLA D.G.R. 4169/2020 E D.G.R. 7531/2022. L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA

STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la l.r. n. 7/2016 "Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. n. 17/2004 "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- la d.g.r. n. 4169/2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative ed organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui il gallo forcello, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa ed adattativa;
- la D.g.r n. 7531/2022 "Aggiornamento delle Linee guida per la conservazione e



Regione Lombardia

gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con d.g.r. n. 4169 del 30/12/2020";

- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.g.r. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia";

Considerato che la deliberazione n. 7531 del 15/12/2022 ad oggetto "Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con d.g.r. n. 4169 del 30/12/2020" prevede:

- al paragrafo 2.2 "*Ruoli*" che è competenza degli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territoriali nonché della Provincia di Sondrio l'approvazione dei piani di prelievo del fagiano di monte e della pernice bianca;
- al paragrafo 6.1 "*Accesso al prelievo*" che a garanzia di una corretta applicazione del piano di prelievo i CAC debbano individuare idonee modalità di accesso al prelievo, tra le quali:
 - a) definizione dei carnieri personali giornalieri e stagionali;
 - b) definizione di criteri di accesso al prelievo tra i cacciatori ammessi in base al numero dei capi previsti dal piano di prelievo (assegnazione nominale a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione o secondo altri criteri);
 - c) suddivisione del piano di prelievo in due quote da realizzare in due periodi consecutivi, con possibilità di sospensione del secondo periodo nel caso di non raggiungimento della prima quota e/o di parametri di carniere inadeguati (rapporto giovani/adulti sbilanciato);
 - d) previsione di una adeguata tipologia di assegnazione dei capi (nominativa a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione, limitazione delle giornate di caccia o secondo altri criteri) quando il piano di prelievo sia stato raggiunto in una percentuale prossima al completamento, o nell'ipotesi di realizzazione della quota del secondo periodo, quando risulti misura atta a evitare di oltrepassare il piano previsto;
 - e) preclusione di determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora vengano individuate aree di particolare criticità per le singole specie
- al paragrafo 6.2 "*Tracciabilità del prelievo*" che al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo nei CAC devono essere utilizzate le seguenti misure:
 - a) comunicazione di uscita sul territorio da parte del cacciatore riportante nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o altro messaggio via internet) al CAC e alla Polizia Provinciale;



Regione Lombardia

- b) immediata apposizione sul capo abbattuto della fascetta con codice alfanumerico, fornito ai cacciatori ammessi all'esercizio del prelievo da parte del CAC;
- c) comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o messaggio via internet) al CAC. Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
- d) consegna del capo abbattuto entro la fine della giornata di prelievo presso il centro di controllo dove dovranno essere inseriti tutti i dati previsti nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali.

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3 e 7 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Gallo forcello, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità; tali documenti sono acquisiti agli atti;
- rispetto a quanto previsto al paragrafo 6.1 i CAC hanno individuato diverse modalità per l'accesso al prelievo:
 - il C.A.C. 1: al raggiungimento dell'80% del piano di prelievo si procederà all'assegnazione nominale dei capi residui;
 - Il C.A.C. 2: ha previsto la chiusura del piano se entro il 10/11/2023 non verrà raggiunto almeno l'80% del piano di prelievo (in considerazione dell'apertura di due zone il 5/11/2023);
 - il C.A.C. 3 ha previsto la chiusura del piano se entro il 31/10/2023 non verrà raggiunto almeno l'80% del piano di prelievo;
 - il C.A.C. 7 ha previsto l'apertura per sole 4 giornate (1, 4, 8 e 11 ottobre per il territorio del C.A.C. 7 escluso il Gaver, mentre nel territorio del comune di Breno ricadente nel C.A.C. 7 è prevista l'apertura per 8 giornate e comunque non oltre il 25 ottobre, con la precisazione che, nel caso il piano nel restante territorio del C.A.C. 7 venisse completato prima, o comunque dopo l'11 ottobre, l'accesso al territorio nel comune di Breno sarà consentito esclusivamente ai cacciatori residenti regolarmente iscritti al C.A.C. 3 e, secondo gli accordi siglati, fino ad un massimo di 7 coppie di cacciatori soci del C.A.C. 7 scelti per estrazione;
- le risultanze delle attività di censimento della specie gallo forcello, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state verificate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993 e del punto 2.2 "Ruoli" dell'allegato 1 alla d.g.r. n.



Regione Lombardia

4169/2020 e d.g.r. n. 7531/2022;

Verificata la coerenza delle operazioni di monitoraggio e la sostanziale coerenza con quanto disposto dalla Linee Guida;

Tenuto conto della documentazione in atti ed analizzati, al fine della corretta definizione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti e le proposte presentate dai C.A.C., nonché l'andamento generale delle popolazioni in esame, compreso l'andamento delle densità di maschi territoriali, calcolato sul censimento primaverile, l'andamento del successo riproduttivo (SR), la percentuale di realizzazione dei piani e l'indice riproduttivo di carniere (IR);

Verificato che, come da istruttoria in atti:

- per il C.A.C. 1: è possibile concedere un prelievo pari a n. 18 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 2: è possibile concedere un prelievo pari a n. 25 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 3: è possibile concedere un prelievo pari a n. 20 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 7: è possibile concedere un prelievo pari a n. 17 capi di gallo forcello;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per la stagione venatoria 2023/2024, la caccia alla specie gallo forcello, nei Comprensori alpini nelle quantità di capi di seguito indicate: C.A.C. 1 n. 18 C.A.C. 2 n. 25, C.A.C. 3 n. 20, e C.A.C. 7 n. 17;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 1 ottobre 2023;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021",



Regione Lombardia

con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2023/2024 la caccia alle specie Gallo forcello nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. 1-Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica e C.A.C. 7 – Valle Sabbia, secondo quanto di seguito indicato:

Zona	N° capi	Periodi e modalità
C.A.C. 1-Ponte di Legno	18	Ottobre – novembre (al raggiungimento dell'80% del piano di prelievo si procederà all'assegnazione nominale dei capi residui)
C.A.C. 2 – Edolo	25	Ottobre – novembre (se entro il 10/11/2023 non sarà raggiunto l'80% del piano di prelievo, il piano verrà chiuso)
C.A.C. 3 – Media Valle Camonica	20	Ottobre – novembre se entro il 31/10/2023 non sarà raggiunto l'80% del piano di prelievo, il piano verrà chiuso
C.A.C. 7 – Valle Sabbia	17	<p>Per il territorio del CA7 (escluso il Gaver) Piano concesso in sole 4 giornate nel mese di ottobre (1, 4 8 e 11), nel caso in cui il piano del Forcello venisse completato prima delle 4 giornate, sarà chiusa anche la Coturnice, se non già chiusa.</p> <p>Per la zona del C.A.C. 7 ricadente nel comune di Breno il piano potrà durare al massimo 8 giornate e non oltre il 25 ottobre, con la precisazione che, nel caso il piano nel restante territorio del C.A.C. 7 venisse completato prima, o comunque dopo l'11 ottobre, l'accesso al territorio nel comune di Breno sarà consentito esclusivamente ai cacciatori residenti regolarmente iscritti al C.A.C. 3 e, secondo gli accordi siglati, fino ad un massimo di 7 coppie di cacciatori soci del C.A.C. 7 scelti per estrazione.</p>

3. di disporre che:
 - lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia



Regione Lombardia

vigente in Regione Lombardia;

- i cacciatori comunichino l'uscita sul territorio indicando nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o altro messaggio via internet) al CAC e alla Polizia Provinciale;
- comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o messaggio via internet) al CAC. Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
- ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del r.r. n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
- ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso, nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali. dovranno essere inseriti tutti i dati previsti;
- i Comprensori Alpini di Caccia comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo email agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;

4. di dare atto che:

- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla Polizia Provinciale;
- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della D.G. Welfare citato in premessa;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, al Parco dell'Adamello, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di



Regione Lombardia

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge